

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	FISCALE
02	TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto oggettivo
03	SANZIONI AMMINISTRATIVE - IVA
	AGEVOLAZIONI
04	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate
	LAVORO
05	PREVIDENZA - Agevolazioni
	SETTORI PARTICOLARI
06	ASSOCIAZIONI SPORTIVE
<b>08</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## TRIBUTI LOCALI

IRAP - Presupposto oggettivo - Autonoma organizzazione - Elementi rilevanti (Cass. 26.10.2023n. 29674)

Con l'ordinanza 26.10.2023 n. [29674](#), la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle condizioni che configurano la sussistenza (o meno) di un'attività autonomamente organizzata.

### *Ambito temporale*

Fino al periodo d'imposta 2021 (dichiarazione IRAP 2022), il requisito dell'autonoma organizzazione ha assunto rilevanza con riguardo agli esercenti arti e professioni e ai piccoli imprenditori: in mancanza di autonoma organizzazione, infatti, le attività di lavoro autonomo e d'impresa, svolte in forma individuale, non rientravano nell'ambito applicativo dell'IRAP, mentre, per le società e gli enti, l'[art. 2](#) del DLgs. 446/97 dispone che l'attività esercitata costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Dal 2022, indipendentemente dall'organizzazione della quale si avvalgono, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti ([art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021, legge di bilancio 2022):

- attività commerciali (ex [art. 3](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex [art. 3](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Pertanto, allo stato attuale, l'accertamento di tale requisito rileva solo più per i contenziosi in corso.

### *Elementi rilevanti ai fini della sussistenza del requisito*

Nel dettaglio, affinché esista un'attività autonomamente organizzata, occorre che il contribuente, nel contempo (cfr., per tutte, Cass. SS.UU. 10.5.2016 n. [9451](#)):

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un dipendente o collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

In altri termini, l'attività abituale ed autonoma del contribuente deve dare luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso.

Per configurare il presupposto oggettivo del tributo, le condizioni dell'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e dell'utilizzo del lavoro altrui (ove non si tratti di un unico dipendente o collaboratore "esecutivo") non devono concorrere, essendo sufficiente anche la presenza di una sola di esse, la quale deve comunque sempre sommarsi alla condizione che il titolare sia il responsabile dell'organizzazione.

L'accertamento degli elementi di organizzazione è una questione di mero fatto che spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

### *Caso oggetto di pronuncia*

Nel contenzioso oggetto di giudizio, l'Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza di secondo grado che aveva giudicato insussistente, in capo al professionista (avvocato), il requisito in esame.

Innanzitutto, la Suprema Corte ricorda che, in generale, il ricorrente deve dedurre e comprovare "specifici indici valutativi" che ritenga essere stati "pretermessi o non correttamente scrutinati" dai giudici di secondo grado per dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

Ciò posto, a tali fini, sono giudicati irrilevanti:

- l'utilizzo, da parte del contribuente, di beni strumentali del valore di 40.935,00 euro, in mancanza della determinazione della relativa natura, soprattutto *"al cospetto dell'affermazione (...) secondo cui la gran parte di detta somma è riferibile alle spese per l'automobile ed all'acquisto dello studio professionale"*;

- la metratura del medesimo studio, *"poiché lo spazio (non esorbitante in termini assoluti dall'ordinarietà) non costituisce in quanto tale un indice organizzativo"*.

Inoltre, il computer, il fax e le utenze telefoniche sono, come rilevato anche dalla Commissione Tributaria

Regionale, il minimo di dotazione indispensabile per lo svolgimento in sé dell'attività professionale.

Infine, relativamente ai compensi erogati a terzi per la somma di 9.908,00 euro, secondo i giudici di legittimità nessun rilievo assume la riferibilità, o meno, di tale somma alla remunerazione di una segretaria *part time*, posto che il relativo apporto *"non qualificerebbe in termini organizzativi la prestazione prettamente individuale del professionista"*.

In ogni caso, ove tale apporto fosse rilevante, mancherebbe comunque la prova, incombente sull'Amministrazione finanziaria ricorrente, *"della finalizzazione della somma a compensi organizzativamente rilevanti"*.

art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Cass. 26.10.2023 n. 29674

Guide Eutekne - Irap - **"Autonoma organizzazione"** - Valente G. - Fornero L.

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**IVA - Omessa dichiarazione - Imposte versate - Sanzione proporzionale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. 450)**

Nei casi di omessa dichiarazione viene irrogata la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 250,00 euro a 2.000,00 euro, 1.000,00 euro se si tratta di imposte sui redditi ([artt. 1 e 5](#) del DLgs. 471/97).

Ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l'invio di quella per il periodo d'imposta successivo e comunque prima dell'inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione è da 150,00 euro a 500,00 euro per la dichiarazione dei redditi e IRAP e da 150,00 euro a 1.000,00 euro per la dichiarazione IVA (artt. 1 e 5 del DLgs. [471/97](#)).

La dichiarazione, ai sensi degli [artt. 2](#) co. 7 e 8 del DPR 322/98, si considera omessa se presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni.

La prassi, pur in assenza di una norma, ha da sempre sostenuto che se la dichiarazione viene ravveduta entro i 90 giorni la sanzione operante è quella minima di 250,00 euro, trattandosi di dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare (da ultimo, circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. [42](#)). Bisogna però ravvedere anche i versamenti delle liquidazioni periodiche (per l'IVA) o del saldo e degli acconti (per le imposte sui redditi).

### **IVA**

L'[art. 5](#) co. 1 del DLgs. 471/97, ai fini della sanzione proporzionale da dichiarazione omessa, prevede: *"Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite"*.

Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. [450](#), ove il contribuente abbia omessa la dichiarazione, la sanzione proporzionale (del 120% o del 60%) va irrogata nonostante le imposte siano state pagate.

L'unico caso in cui si applica la sanzione fissa si ha quando le imposte sono state pagate entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Comunque gli uffici, precisa la risposta a interpello, possono valutare di applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell'[art. 7](#) co. 4 del DLgs. 472/97.

Occorre rilevare che il riportato art. 5 co. 1, nel dettare le regole per il computo della sanzione, non fa nessun riferimento al termine dei 90 giorni.

È così, implicitamente, superata la tesi sostenuta nella circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. [54](#) § 17.

#### **Imposte sui redditi**

L'[art. 1](#) co. 1 del DLgs. 471/97, nella parte in cui prevede una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute per l'omessa dichiarazione anche quando le imposte sono state versate, è stato ritenuto conforme alla Costituzione (Corte Cost. 17.3.2023 n. [46](#)).

Comunque gli uffici, precisa la Corte, possono valutare di applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell'[art. 7](#) co. 4 del DLgs. 472/97.

L'[art. 1](#) del DLgs. 471/97, a differenza dell'art. 5, non contiene criteri specifici per la quantificazione della sanzione.

È così superata la tesi sostenuta nella circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. [54](#) (§ 17).

#### **Ritenute d'acconto**

L'interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza [46/2023](#)) e della prassi (risposta a interpello [450/2023](#)) non può, a nostro avviso, essere estesa all'omessa dichiarazione del sostituto di imposta.

L'[art. 2](#) del DLgs. 471/97 sancisce che la sanzione proporzionale non va parametrata alle ritenute "dovute" ma alle ritenute "non versate", dunque dovrebbe essere davvero chiaro che se le ritenute, prima o dopo i 90 giorni, sono interamente pagate, c'è la sola sanzione fissa.

Non a caso, l'[art. 2](#) co. 3 primo periodo del DLgs. 471/97 prevede: "Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000".

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 5 DLgs. 18.12.1997 n. 471

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.10.2023 n. 450

*Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2023 - "Nell'omessa dichiarazione sanzioni proporzionali anche con IVA pagata" - Cissello*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Omessa dichiarazione" - Cissello A.*

## Agevolazioni

### **AGEVOLAZIONI FISCALI**

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Modalità di compilazione del modello CIM - Casi particolari (FAQ Agenzia delle Entrate [6.7.2023](#) e [28.9.2023](#))

Con riguardo alle modalità di compilazione del modello CIM, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune FAQ, due datate [6.7.2023](#) e una [28.9.2023](#), nella specifica sezione del proprio sito internet dedicata alle agevolazioni in esame.

#### **Termini di invio del modello CIM**

Con il provvedimento n. [188347/2023](#) è stato approvato il più recente modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ([art. 1](#) co. 98-108 della L. 208/2015), nonché per i crediti d'imposta ZES ([art. 5](#) del DL 91/2017) e ZLS ([art. 1](#) co. da 61 a 65-bis della L. 205/2017), spettanti fino al 31.12.2023.

Tale modello (c.d. CIM23) va inviato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni: pertanto, per gli investimenti effettuati dall'1.1.2023, entro il 31.12.2024.

Per i crediti relativi a investimenti realizzati dal 2016 al 2022, la comunicazione può invece essere presentata, utilizzando il "vecchio" modello (c.d. CIM17), entro il 31.12.2023.

#### ***Data di inizio investimento da indicare nel modello CIM23***

Una prima questione riguarda il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (mod. CIM23). In particolare, si chiede di chiarire se per gli investimenti realizzati nel 2023 è possibile indicare una "data di inizio investimento" (ossia la data del primo impegno giuridicamente vincolante) antecedente all'1.1.2023.

L'Agenzia delle Entrate, in una risposta datata 6.7.2023, ha chiarito che, per le acquisizioni di beni agevolabili effettuate dall'1.1.2023, nella colonna 6 del rigo A2 del quadro A del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (mod. CIM23) va indicata la data iniziale del progetto di investimento (ossia la data del primo impegno giuridicamente vincolante) anche se anteriore all'1.1.2023.

#### ***Investimenti a cavallo tra il 2022 e il 2023***

In un'altra FAQ datata 6.7.2023 viene analizzato il caso in cui un'impresa abbia inviato nell'anno 2022 una comunicazione modello CIM17 per un progetto di investimento che doveva essere realizzato per intero entro l'anno 2022, ma gli investimenti riferiti a tale progetto sono stati realizzati di fatto in parte nel 2022 e in parte nel 2023.

In tal caso, secondo l'Agenzia, occorre anzitutto inviare una comunicazione rettificativa di quella inviata nel 2022, utilizzando la medesima versione del modello impiegata per la comunicazione da rettificare (CIM17), indicando l'importo del credito rideterminato per tenere conto dei soli investimenti realizzati nel 2022. Nel campo "Data fine investimento" del rigo A2 del quadro A deve essere riportata la data del 31.12.2022, posto che il software di compilazione non consente l'indicazione di date successive.

Occorre inoltre inviare una nuova comunicazione (non rettificativa), utilizzando l'ultima versione del modello (CIM23), per indicare i soli investimenti realizzati nel 2023 e il corrispondente credito d'imposta. In tale comunicazione, nel campo "Data inizio investimento" del rigo A2 va indicata la medesima data riportata nel predetto campo della comunicazione inviata nel 2022 mentre nel campo "Data fine investimento" va indicata la data (ricompresa nell'anno 2023) in cui si conclude il progetto di investimento.

#### ***Progetti di investimenti relativi a diversi crediti d'imposta***

La [risposta](#) datata 28.9.2023 riguarda la modalità di compilazione in presenza di progetti d'investimento relativi a crediti d'imposta diversi.

Nella fattispecie, un'impresa intende inviare nell'anno 2023 due comunicazioni modello CIM23:

- la prima per un progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d'imposta ZES di cui all'[art. 5](#) del DL 91/2017;
- la seconda per un diverso progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d'imposta Mezzogiorno di cui all'[art. 1](#) co. 98-108 della L. 208/2015.

Si chiede come deve essere compilato il campo 10 (N. progressivo progetto) del rigo A2 del quadro A.

Secondo l'Agenzia, i progetti d'investimento da esporre nelle due comunicazioni sono diversi e, pertanto, il campo 10 (N. progressivo progetto) del rigo A2 del quadro A deve essere così compilato, indicando:

- nella prima comunicazione il valore 1;
- nella seconda comunicazione il valore 2.

Ciascun progetto d'investimento, quindi, deve essere identificato da un valore numerico univoco prescindere dal credito d'imposta cui si riferisce.

art. 1 co. 98 L. 28.12.2015 n. 208

FAQ Agenzia Entrate

28.9.2023FAQ Agenzia

Entrate 6.7.2023

*Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2023 - "Compilazione del modello CIM per investimenti a cavallo del 2022 e 2023" - Alberti*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti nel Mezzogiorno" - Alberti P.*

## Lavoro

### PREVIDENZA

[Agevolazioni - Contratti di solidarietà - Sgravi contributivi - Presentazione delle domande per l'anno 2023 \(comunicato Min. Lavoro 23.10.2023\)](#)

Con un [comunicato](#) del 23.10.2023, il Ministero del Lavoro ha definito i termini e dettato indicazioni operative per la presentazione delle istanze di accesso alla riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali ex [art. 6](#) co. 4 del DL 510/96, relative all'anno 2023.

#### *Quadro normativo*

L'[art. 6](#) co. 4 del DL 510/96 riconosce ai datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà una riduzione contributiva nella misura del 35%, per un periodo non superiore ai 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione. Nello specifico, la riduzione contributiva riguarda l'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

#### *Ambito di applicazione*

Per l'anno 2023, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:

- al 30.11.2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del DLgs. [148/2015](#);
- abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

#### *Presentazione istanza*

La domanda dovrà essere presentata mediante l'applicativo web "sgravicdsonline", disponibile nella sezione dedicata "Decontribuzione contratti di solidarietà industriali".

L'accesso all'applicativo è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE.

Utilizzando l'apposita funzione integrata all'interno del medesimo applicativo, il soggetto interessato dovrà effettuare anche il pagamento dell'imposta di bollo mediante il sistema "PagoPA".

Il pagamento dell'imposta di bollo risulta necessario ai fini del corretto invio dell'istanza; in caso di omesso pagamento dell'imposta di bollo con il sistema "PagoPA", l'applicativo non consentirà infatti l'invio dell'istanza.

Il Ministero del Lavoro, con il comunicato in commento, raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto se in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze.

#### *Termini*

L'applicativo "sgravicdsonline" sarà operativo dal 2.11.2023 per la pre-compilazione delle istanze. La presentazione dell'istanza dovrà essere effettuata a partire dal 30.11.2023 e fino al 10.12.2023.

Tali termini sono previsti dal DM 30.9.2019 n. 278, in base al quale, ai fini dell'accesso alla misura, è necessaria la presentazione di apposita istanza al Ministero del Lavoro dal 30 novembre al 10 dicembre.

### **Fruizione**

Per la fruizione del beneficio contributivo sarà necessario attendere:

- il completamento dell'istruttoria delle istanze da parte della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che adotterà i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l'importo massimo indicato in ciascuna istanza;
- l'apposita circolare INPS, con cui l'Istituto di previdenza indicherà le modalità di calcolo della riduzione e le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens.

art. 6 co. 4 DL 1.10.1996 n. 510

Comunicato Min. Lavoro 23.10.2023

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2023* - "**Dal 30 novembre inviabile l'istanza per lo sgravio sui contratti di solidarietà**" - *Silvestro*

*Guide Eutekne - Lavoro* - "**Contratti di solidarietà**" - *Cherchi V.*

## Settori particolari

### **ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo - DLgs. 36/2021 - Chiarimenti (circ. INL 25.10.2023 n. 2 e nota INL 26.10.2023 n. 460)

Con la circ. 25.10.2023 n. [2](#), l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle novità introdotte in materia di lavoro sportivo dal DLgs. [36/2021](#), divenuto pienamente operativo l'1.7.2023.

Con la successiva nota 26.10.2023 n. [460](#), la medesima Agenzia ispettiva ha fornito ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento all'obbligo di invio al RASD dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

#### **Definizione di lavoratore sportivo**

Con l'occasione, l'INL ha ricordato come l'[art. 25](#) del DLgs. 36/2021 definisca lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. Inoltre, rientra sempre nella medesima categoria ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina.

Diversamente, non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono

essere iscritti in appositi Albi o elenchi tenuti dai rispettivi Ordini professionali.

#### **Lavoro nel settore professionistico**

Un altro tema di rilievo riguarda il lavoro professionistico ex [art. 27](#) del DLgs. 36/2021 che, se prestato come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Sul punto, l'INL ricorda che si tratta però di una presunzione relativa, poiché il lavoro sportivo può costituire oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

- la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non supera le 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Per l'Ispektorato tali condizioni vanno verificate caso per caso, al fine di accertarne la sussistenza sulla base delle previsioni di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito. Ad esempio, se si superano le 8 ore settimanali ma l'impiego risulta comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l'anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto.

#### **Caratteristiche dell'area del dilettantismo**

Richiamando quanto disposto dall'[art. 28](#) co. 2 del DLgs. 36/2021, nella circolare in questione si ricorda che la prestazione sportiva dilettantistica si ritiene autonoma e inquadrata nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa quando, nei confronti del medesimo committente:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Nel merito, per l'INL è comunque sempre possibile per le parti, al superamento di questo impegno orario, dimostrare l'insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto.

#### **Comunicazioni al RASD**

L'INL ricorda poi che l'[art. 28](#) co. 3 del DLgs. 36/2021 fissa un obbligo comunicativo a carico delle associazioni o società, nonché degli Enti o federazioni nazionali, destinatarie delle prestazioni sportive svolte nell'area del dilettantismo.

Tale obbligo si concretizza nell'invio al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

Nel merito, la circ. n. [2/2023](#) ha precisato che questo adempimento comunicativo può essere assolto, indifferentemente, tramite comunicazione al RASD oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l'impiego.

Tuttavia, lo stesso INL ha chiarito che fino a quando il Registro non sarà pienamente operativo (serve il DPCM - in via di definizione - che individui le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari), l'unica strada percorribile è quella dell'ordinaria comunicazione telematica al centro per l'impiego.

Con la successiva nota n. [460/2023](#), però, l'Ispektorato ha chiarito ulteriormente che tale soluzione vale esclusivamente per quelle prestazioni sportive che, alla data del 26.10.2023, non sono state già oggetto di comunicazione per il tramite del Registro.

art. 1 DLgs. 29.8.2023 n. 120

art. 28 co. 3 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Circolare Ispektorato nazionale del Lavoro 25.10.2023 n. 2

*Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2023 - "Comunicazioni del lavoro sportivo dilettantistico mediante UNILAV" - Pagano*

## AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 16.10.2023

### **AGEVOLAZIONI**

**AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Concessione di un "voucher manager" alle PMI per consulenza in innovazione - Presentazione delle domande**

In attuazione dell'art. 1 co. 228 ss. della L. 30.12.2018 n. 145 e del DM 7.5.2019, con il presente DM vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande relative alla concessione del c.d. "voucher manager" a beneficio delle PMI per l'acquisto di consulenze

specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti dell'impresa, in relazione al previsto stanziamento di 75 milioni di euro.

#### ***Soggetti beneficiari***

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali);
- non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli (settori esclusi dall'art. 1 del regolamento UE 1407/2013);
- hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

#### ***Imprese aderenti ad una rete***

Possono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete, a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi.

#### ***Spese ammissibili***

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale.

Il manager deve essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy oppure indicato da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco, approvato con il DM 19.10.2023.

Il contratto di consulenza specialistica deve essere sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione.

Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute per le prestazioni di consulenza riguardanti:

- l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa;
- l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale.

Le attività di consulenza devono essere completate entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni.

**Spese escluse**

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

**Misura del contributo**

Il contributo è riconosciuto, in regime “de minimis” nel rispetto delle risorse disponibili:

- alle micro e piccole imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 40.000,00 euro;
- alle medie imprese, in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000,00 euro;
- nel caso di una rete di imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.

**Divieto di cumulo**

Il contributo in esame non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.

**Presentazione delle domande**

Per accedere all'agevolazione occorre presentare un'apposita domanda al Ministero delle imprese e del made in Italy, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile al link <https://Agevolazioni.dgiai.gov.it>.

La domanda può essere compilata a partire dalle ore 12.00 del 26.10.2023 e fino alle ore 12.00 del 23.11.2023.

L'invio delle domande compilate è possibile a partire dalle ore 12.00 del 29.11.2023 e fino alla chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse finanziarie.

Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

**Esame delle domande e concessione delle agevolazioni**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione.

In relazione alle domande per le quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Ministero procede ad adottare uno o più decreti cumulativi di concessione delle agevolazioni.

**Erogazione delle agevolazioni**

L'erogazione delle agevolazioni avviene in due quote:

- sulla base dello stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e del pagamento delle relative spese;
- a seguito di apposita richiesta del soggetto beneficiario, presentata attraverso la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.